

Fattura elettronica: ecco le nuove specifiche tecniche

Le nuove specifiche tecniche si potranno utilizzare per la predisposizione dei file xml dal 1° ottobre 2020, **il loro utilizzo diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.**

Quindi entro la fine dell'anno bisognerà apportare le modifiche ai programmi di generazione del file XML necessarie per una corretta elaborazione delle fatture.

Notare che dal prossimo anno le fatture "vecchio stile" non saranno più accettate dallo Sdi, fatto salvo future proroghe.

Fino al 31 dicembre 2020 invece lo Sdi accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.

Il periodo transitorio potrà garantire l'adeguamento alle nuove specifiche.

Con la nuova versione, i codici Natura ed i codici Tipo Documento diventeranno più dettagliati.

Vediamo nel dettaglio gli aggiornamenti previsti.

- Nella sezione Dati Generali Documento sono stati introdotti i seguenti codici:

RT01 Ritenuta persone fisiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

RT03 Contributo INPS

RT04 Contributo ENASARCO

RT05 Contributo ENPAM

RT06 Altro contributo previdenziale

- Introdotta un nuovo codice modalità pagamento:

MP23 PagoPA

- Sono stati aggiornati i codici TipoDocumento, i codici aggiornati sono i seguenti:

Codice Descrizione

TD01 Fattura

TD02 Acconto/anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito

TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)

TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

- Codice natura della transazione nella fattura elettronica 2021.
A partire dal 1° gennaio 2021 i codici natura della transazione saranno più dettagliati, ecco i nuovi codici previsti:

Codice	Descrizione dell'operazione
N1	Operazioni escluse ex art. 15
N2.1	Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2	Operazioni non soggette – altri casi
N3.1	Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2	Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3	Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

- Emissione di documento elettronico per l'integrazione della fattura in caso di reverse charge interno ed esterno

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica permettono una serie di semplificazioni, di non poco conto, per quanto riguarda le procedure di integrazione della fattura legate all'applicazione del meccanismo del reverse charge.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni legate al comma 5 dell'art. 17 del DPR n. 633/72 che impongono al cessionario/committente di integrare il documento (fattura) emessa dal cedente/prestatore con l'indicazione:

Dell'aliquota IVA;

Dell'imposta.

Tale procedura risulta essere propedeutica alla successiva annotazione del documento nei registri IVA delle fatture di acquisto.

Si tratta della procedura che permette l'applicazione dell'IVA nelle operazioni di reverse charge interno ed esterno. Vediamo di seguito entrambe le casistiche.

o Fattura elettronica per l'integrazione dell'iva nel reverse charge interno

Possiamo dire che rientrano nell'ambito del c.d. reverse charge interno, principalmente le seguenti operazioni:

- Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
- Le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
- Le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
- Le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).
- Per approfondire: "Reverse charge interno: le casistiche".

Le operazioni di reverse charge interno vengono effettuate attraverso l'emissione della fattura in modo elettronico. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 14/E/2019, ha sottolineato che ogni qual volta sia presente una fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI.

Considerata la complessità operativa di questa procedura, l'introduzione delle nuove specifiche tecniche apporta una semplificazione importante a questa procedura.

Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell'imposta, contenente un codice "Natura" relativo all'inversione contabile, adesso ha la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche "TipoDocumento" (che abbiamo visto in precedenza).

Per il reverse charge interno l'integrazione della fattura elettronica ricevuta con un nuovo documento elettronico può avvenire con la creazione di un file XML indicando il codice operazione :
TD16 "Integrazione fattura reverse charge interno".

Nel documento devono essere indicati id dati del fornitore nella sezione "CedentePrestatore" e di quelli del cliente – tenuto all'integrazione – nella sezione "CessionarioCommittente".

o Fattura elettronica per l'integrazione dell'iva nel reverse charge esterno

Allo stesso modo possiamo dire che i nuovi codici consentono anche di emettere un documento in formato elettronico anche per quanto riguarda le fatture ricevute in relazione ad ipotesi di reverse charge "esterno".

Per questo tipo di operazioni le codifiche da utilizzare nel documento elettronico da inviare al Sdl sono:

- TD17, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall'estero;
- TD18 per l'acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72.

In questo caso, possiamo affermare che effettuare questa procedura elettronica di reverse charge estero consente di ottenere l'esonero dalla presentazione della comunicazione estero metro (per queste operazioni).